

non assorbiti entro la compagine dello Stato, portavano invece un senso della dignità più direttamente legato alla persona: ma, stretti com'erano nella primitiva organizzazione delle classi, assegnarono quasi ad ogni categoria sociale una special sommà di onore, e dall'onore esclusero certe categorie di persone, che, per nascita, per professione o per condanna, dovevano ritenersene indegne. La voce *honos*, che indicava magistratura, passò allora a indicare il sentimento dell'onore di classe. Erano esclusi, in tutto o in parte, dal godimento dell'onore, i figli illegittimi; coloro che esercitavano professione di istrione e di campione di armi; i condannati per certi gravi delitti (furto, rapina, graziati da condanna capitale); ed anche tutti quelli che si macchiavano di certi atti considerati come disonoranti, sia perchè non soddisfacessero ai debiti di giuoco, sia perchè non valessero a difendere in duello la propria dignità, sia perchè venissero meno alla fede giurata. Tutte queste persone, private o menomate nell'onore, soffrono una diminuzione della capacità giuridica, hanno un guidrigildo inferiore, sono escluse dall'assemblea, dalle cariche pubbliche, dai feudi, dai tribunali, dalla successione e dalla tutela, e in genere da ogni ufficio o qualità, che richiedano speciale fiducia. Tuttavia non si estingue la loro personalità, perchè godono della protezione generale del diritto, hanno un patrimonio e una famiglia, non possono essere maltrattate. Questa condizione vien già indicata nelle fonti col termine romano di *infamia*, sicchè non andrà molto tempo che il sentimento medievale dell'onore si confonderà con l'istituzione romana, portando a nuovi concetti e a nuove forme giuridiche (§ 124).

Anche il grado sociale può modificare la capacità giuridica, poichè il concetto medievale della libertà ammetteva gradazioni diverse, e a ciascuna assegnava una diversa somma d'onore e di diritto. Queste variazioni si manifestavano praticamente, entro il campo